

Pubblicato il 13/03/2025

N. 05305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02041/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2025, proposto da Maria Zizzo, Biagio Difina, Francesco Paolo Di Simone, Salvatore Lo Re, Stefano Baglieri, Licia Todisco, Domenico Sarracino, Mario Miranna, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e concessione di ogni altra idonea misura,

1) dell'esito delle prove scritte di parte ricorrente svolte il 13.12.2024 inerente il Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a

tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 1.140 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo personale specialista tecnico per le Regioni, le Città metropolitane e gli Enti locali (Cod. B.6), per come visionabili nell'area riservata del "PortaleInPa";

2) delle prove scritte stesse, nelle parti di interesse;

3) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione dei quiz di cui in narrativa;

4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute dai ricorrenti;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso e dei relativi allegati, ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, le faq, nonché il diario, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento, ove di interesse; d. ove necessario, l'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024; e. i verbali di formulazione delle prove somministrate, nelle parti di interesse, sebbene allo stato non conosciuti;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammessi al successivo step procedurale;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio delle prove scritte dei ricorrenti;

in subordine, per l'accertamento

dell'interesse dei ricorrenti ad ottenere la ripetizione della prova scritta in maniera conforme all'art. 6 del bando di concorso,

con condanna

delle Amministrazioni resistenti a disporre la ripetizione della prova scritta in favore dei ricorrenti in maniera conforme a quanto previsto dal bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez P.A., della Commissione Interministeriale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche di Coesione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi previste;

1. Con il ricorso all'esame del Collegio la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati chiedendone l'annullamento a cagione dell'illegittimità degli stessi dedotta per i seguenti vizi:

“1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. 2. Violazione dell'art. 97 Cost. 3. Violazione dell'art. 51 Cost. 4. Violazione del principio della par condicio concorsorum. 5. Disparità di trattamento. 6. Violazione del principio di uguaglianza. 7. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. 8. Ingiustizia grave e manifesta”.

Si dolgono, in particolare, i ricorrenti della circostanza per la quale, in occasione della prova scritta sostenuta nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, agli stessi sarebbe stata somministrata una scheda quiz recante 8 quesiti situazionali e 7 di ragionamento logico-deduttivo, in luogo dei 7 situazionali e degli 8 di ragionamento logico –deduttivo previsti all'articolo 6 del bando. Ciò avrebbe compromesso le chances di superamento della prova dei ricorrenti medesimi, tutti risultati inidonei, per mancato

raggiungimento del punteggio minimo di 21, all'esito della stessa. Deducono, più nello specifico, che la diversa strutturazione della prova avrebbe avuto l'effetto di "spiazzare" i candidati, che, invece, conformemente al bando, si aspettavano di dover rispondere, nel corso della prova, a 7 quesiti situazionali e ad 8 di ragionamento logico-deduttivo.

Domandano, pertanto, *“l'“abbonamento” (mediante l'assegnazione del punteggio pieno pari a + 0,75 e + 0,375 pt rispetto al pt. dimezzato) sul quesito situazionale in più in cui i ricorrenti hanno fornito la risposta meno efficace e neutra, raggiungendo così tutti almeno il punteggio minimo di 21 necessario per fare ingresso nella graduatoria degli idonei che sarà.”* e, in subordine, *“la ripetizione della prova in maniera conforme al bando, considerata la trasgressione evidente della lex specialis”*.

2. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, eccependo, *in primis*, l'inammissibilità del ricorso nella sua forma collettiva per la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi fra i ricorrenti, i quali non hanno sbagliato lo stesso quesito situazionale, per cui il preteso “abbonamento” di un solo quesito, evidentemente diverso tra i candidati, recherebbe contestualmente, *“a ciascuno di essi, un vantaggio-pregiudizio”*.

3. Alla Camera di consiglio dell'11 marzo 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.*, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui ai richiamati articoli e l'espletamento delle formalità ivi previste.

5. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato, sicchè va accolto *in parte qua*.

5.1. Inammissibile è il gravame con riguardo alla domanda di giustizia formulata in via principale, siccome rivolta all'“abbonamento” *(mediante l'assegnazione del punteggio pieno pari a + 0,75 e + 0,375 pt rispetto al pt. dimezzato) sul quesito situazionale in più in cui i ricorrenti hanno fornito la risposta meno efficace e*

neutra”. Rispetto a tale domanda, come efficacemente dedotto dalla difesa erariale, manca, infatti, sia il requisito positivo necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, identificabile nella identità delle situazioni sostanziali e processuali fra i ricorrenti, sia il requisito negativo dell’assenza di posizioni di conflitto di interesse fra i ricorrenti.

Ciascuno dei ricorrenti ha, infatti, dato risposte differenti ai quiz situazionali presenti nella scheda test in numero sovrabbondante. Sicché gli stessi ricorrenti, al fine di ottenere, ognuno, la massima utilità dal gravame, avuto riguardo al differente punteggio dagli stessi conseguito in esito alla impugnata prova scritta, domandano, per ciascuno di essi, l’“abbuono” di quiz diversi (a seconda del corrispondente punteggio ottenuto), a riprova della inesistenza di una identità fra le rispettive posizioni sostanziali. E’ proprio il differente punteggio conseguito dai ricorrenti nelle singole prove scritte che conduce, infatti, questi ultimi a richiedere l’ “abbuono” di quiz diversi a seconda del diverso effetto che ciascuno auspica possa derivare da tale operazione sul punteggio complessivo finale.

Ciò di per sé tradisce l’insussistenza nella fattispecie dei prescritti requisiti per l’ammissibilità del gravame collettivo.

Diversamente, la domanda subordinata formulata dai ricorrenti si rivolge, per il tramite della impugnazione della prova scritta, siccome violativa delle previsioni di bando relative alla stessa, ad ottenere la rinnovazione dell’esame. Tale domanda è ammissibile e fondata.

In tale prospettiva, ovvero quella rinnovativa al fine di rendere la prova di concorso svolta dai ricorrenti conforme al bando, il quiz situazionale da elidere, perché ultroneo, non potrà che essere individuato nell’ottavo quiz fra quelli situazionali somministrati nella scheda test ai ricorrenti, in quanto, nell’ordine sequenziale, aggiuntivo e sovrabbondante. Tanto secondo un criterio oggettivo ed uguale per tutti, necessario affinché tale operazione non incida significativamente sulla performance concorsuale e sul merito di ciascuno.

In effetti con l'articolo 6 del bando di concorso l'Amministrazione si è evidentemente autovincolata a somministrare ai candidati una scheda test recante le proporzioni, fra le domande ivi presenti, in esso indicate. Le prescrizioni di bando costituiscono sia un vincolo per l'Amministrazione che la regola di concorso sulla quale i candidati fanno affidamento ai fini della preparazione alla prova ed in sede di valutazione delle chances di superamento della stessa (che è valutazione determinante rispetto alla stessa scelta partecipativa).

A fronte di tali prescrizioni lo svolgimento della prova scritta dei ricorrenti è stato caratterizzato dalla erronea, perchè non conforme al bando, predisposizione delle schede quiz recanti la presenza di un quesito situazionale sovrabbondante e l'assenza di un quesito di ragionamento logico-deduttivo.

Da ciò discende che la prova dei ricorrenti, oggetto della impugnativa all'esame del Collegio, essendosi svolta con modalità non conformi al bando nei sensi di cui innanzi, risulti *in parte qua* illegittima e, per questo, vada per i candidati ricorrenti rivalutata al netto del quiz sovrabbondante ed, in parte, rinnovata, dovendo agli stessi essere sottoposto, come da previsioni di bando, anche il quesito di ragionamento logico-deduttivo mancante.

Infatti, individuato ed eliso il quesito sovrabbondante nei sensi di cui innanzi, questo dovrà essere sostituito dal quesito di logica mancante da somministrare, singolarmente, ai soli candidati ricorrenti, avuto riguardo al *petitum* caducatorio del ricorso all'esame del Collegio, rivolto alla sola prova degli stessi, rispetto alla quale questi instano per la rivalutazione del punteggio, secondo le modalità indicate in ricorso o, in subordine, per la sua ripetizione. Il quesito di ragionamento logico-deduttivo mancante (e solo questo) dovrà essere, pertanto, somministrato ai soli ricorrenti, nel corso di una seduta di prova scritta fissata *ad hoc*, da svolgersi con tempi e modalità adeguati alle necessità di risoluzione dell'unico quesito da esitare.

6. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato e va accolto, con ordine all'Amministrazione di provvedere nei sensi di cui al

punto precedente.

7. Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO